



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 35 del 30/10/1995
Modificato con delibera Consiglio Comunale n° 15 del 22/03/1999

I N D I C E

ART. 1	ISTITUZIONE DELLA TASSA	PAG. 3
ART. 2	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	PAG. 3
ART. 3	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 4	PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA	PAG. 3
ART. 5	LOCALI ED AREE TASSABILI	PAG. 3
ART. 6	ESCLUSIONI DALLA TASSA	PAG. 5
ART. 7	COMMISURAZIONE DELLA TASSA	PAG. 5
ART. 8	APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	PAG. 6
ART. 9	PARTI COMUNI DEL CONDOMINO	PAG. 6
ART. 10	MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI	PAG. 7
ART. 11	RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	PAG. 7
ART. 12	CLASSI DI CONTRIBUENZA	PAG. 7
ART. 13	RIDUZIONI	PAG. 8
ART. 14	AGEVOLAZIONI	PAG. 8
ART. 15	MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	PAG. 9
ART. 16	CUMULO DELLE RIDUZIONI	PAG. 9
ART. 17	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	PAG. 9
ART. 18	DENUNCE	PAG. 10
ART. 19	DECORRENZA DELLA TASSA	PAG. 10
ART. 20	MEZZI DI CONTROLLO	PAG. 11
ART. 21	RIMBORSI E SGRAVI	PAG. 11
ART. 22	SANZIONI	PAG. 11
ART. 23	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	PAG. 11
ART. 24	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 12

Art. 1 – Istituzione della Tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (di seguito denominati "assimilati"), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Servizio di Nettezza Urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/1982, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della Tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabile della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Il Comune, Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali ed aree adibiti a servizio per il quale il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.

Art. 5 – Locali ed Aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa i seguenti locali:
 - a) tutti i vani in genere, interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre, ecc.);
 - b) tutti i vani principali, secondari e accessori, adibiti a: studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, a botteghe e laboratori d'artigiani;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti all'esercizio d'alberghi (compresi alberghi diurni e bagni), locande, ristoranti, trattorie, mense, locali

adibiti alla confezione di pasti, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizioni d'aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stabili o posteggi al mercato coperto;

- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori, d'uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, d'ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono di regola residui di lavorazione o rifiuti tossici e nocivi;
- e) tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da gioco o da ballo, a discoteche o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori, di ambulatori, di poliambulatorii, di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori, di magazzini (senza vendita) e depositi, di autorimesse e autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, di sale per giochi, ricevitorie e simili;
- h) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, altri, parlatori, dormitori, refettori, laboratori, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni di professionisti tecnici od economici e di collettività in genere;
- i) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.;
- j) le aree adibite a campeggi, distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possano prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, le quali non costituiscano accessorio o pertinenza di locali già soggetti a tassa ai sensi dei commi precedenti (es. parcheggio per la ditta, i clienti e i visitatori) e non possano essere, quindi, tassate in modo agevolato. Si considerano tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilizie, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale al servizio di un'attività qualsiasi, diversa da quella esercitata nell'edificio principale.

3. Sono, pertanto, considerate aree tassabili in via principale, a titolo esemplificativo:

- 1.a - le aree pubbliche o private adibite a campeggio, la cui specifica destinazione risulti tale da provvedimento dell'autorità pubblica o da inconfutabili elementi di fatto;
- 1.b - le aree adibite a distributore di carburante di qualsiasi tipo e natura;
- 1.c - le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar) ed escludendosi, perché tassato come pertinenza, il parcheggio destinato ai clienti;
- 1.d - le aree, pubbliche o private, adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato in modo permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga espletata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- 1.e - le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, automezzi o vetture a trazione animale;
- 1.f - le aree scoperte, pubbliche e private, adibite a servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
- 1.g - le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;
- 1.h - le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

- 1.i – le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli e associazioni private.

Art. 6 – Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del COdice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate ai servizi;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto, nonché i sagrati delle chiese.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 7 – Commisurazione della Tassa

1. La tassa, a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali i muri, tramezzi, divisori.
3. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.

4. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, mentre quelle superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 8 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui al servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera un chilometro;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera un chilometro.
3. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), la distanza viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza di raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40% della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9 – Parti comuni del Condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti, quali lavanderie, stenditoi, garages. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c) del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall'art. 18 del presente Regolamento, non evidenzia in modo esplicito la quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del condominio e imputabile al contribuente, la stessa verrà calcolata d'ufficio secondo i seguenti criteri:
 - ⇒ aumento del 10% agli alloggi siti in edifici da due fino a quattro condomini;
 - ⇒ aumento dell'8% agli alloggi siti in edifici da cinque fino a dieci condomini;
 - ⇒ aumento del 6% agli alloggi siti in edifici da undici fino a venti condomini;
 - ⇒ aumento del 4% agli alloggi siti in edifici da ventuno fino a trenta condomini;
 - ⇒ aumento del 2% agli alloggi siti in edifici con oltre trenta condomini.
3. All'eventuale uso o destinazione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

4. L'Amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

Art. 10 – Multiproprietà e Centri Commerciali

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al precedente comma è tenuto a presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Art. 11 – Rifiuti Tossici e Nocivi

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, per i quali il Comune non abbia istituito il servizio, dovranno sempre provvedere gli stessi produttori, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III° del D.P.R. n. 915/1982.

Art. 12 – Classi di contribuenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo i coefficienti di produttività dei rifiuti previsti nell'allegato al presente regolamento

- a) appartamenti, case, collegi, convitti, case di riposo normali, case albergo, ostelli, convivenze in genere, garages privati, pubbliche rimesse senza manutenzioni;
- b) Uffici pubblici e privati, agenzie, ricevitorie, studi professionali di ogni genere e affini, banche, assicurazioni, locali direzionali in genere (tutti anche se annessi ad altre attività), locali delle stazioni ferroviarie;
- c) negozi e botteghe ad uso commerciale, distributori di carburante, complessi commerciali all'ingrosso, superfici espositive, deposito bagagli, pubbliche rimesse con manutenzioni, parcheggi pubblici all'aperto, negozi di alimentari e beni deperibili, saune, saloni di estetica e negozi di parrucchiere o barbiere;
- d) stabilimenti industriali, opifici o botteghe artigianali, depositi autonomi di stoccaggio, depositi di macchine e materiali militari;
- e) teatri, cinematografi, sale convegni e simili, musei, archivi, biblioteche, scuole, palestre, circoli ed istituzioni culturali, politiche e religiose;
- f) alberghi, pensioni, affittacamere, ristoranti, bar e simili, sale da ballo, sale da gioco, circoli privati con mescita;
- g) ospedali, cliniche, case di cura, residenze sanitarie e assistenziali, case di riposo protette o per non autosufficienti;

Alle cantine viene attribuito il coefficiente dell'unità immobiliare di pertinenza.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, detta classificazione trova applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 1996; fino a tale data continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili prevista dal previgente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 13 – Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione di 1/3;
 - b) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione di 1/3.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse, a domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, e avranno decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 14 – Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 vengono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale, previa conforme relazione da parte dell'assistente sociale o del dipendente addetto al servizio, per le abitazioni occupate da persone che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;
 - b) riduzione del 50% della superficie tassabile per i locali ed aree occupati o detenuti da enti od associazioni che svolgono attività di rilevante interesse sociale, culturale o per la tutela dell'ambiente e del territorio;
 - c) esenzione totale per gli edifici adibiti ad asili nido, scuola materna e dell'obbligo, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro locale od area a diverso uso adibiti;
 - d) esenzione a 1/3 per nuclei famigliari di ultrasessantenni con pensione sociale INPS, occupanti casa non di proprietà;
 - e) esenzione a 1/2 per nuclei famigliari di ultrasessantenni con pensione sociale INPS;
 - f) esenzione a 1/3 per unico occupante.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1, lett. a), b), d), e) ed f) sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda debitamente documentata.
3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 15 – Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni

1. Le richieste di riduzione o di agevolazioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune utilizzando gli appositi moduli di denuncia previsti dall'art. 18 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete non verranno istruite fino all'avvenuta integrazione di tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni e le agevolazioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di produrre una nuova domanda, purché permangano le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune potrà in ogni tempo procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

Art. 16 – Cumulo delle riduzioni

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 8, 13 e 14 del presente Regolamento sono cumulabili con il limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria.
2. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni della superficie tassabile previste dall'art. 6, comma 5 e 6, del presente Regolamento sono cumulabili con il limite massimo dell'80% della superficie complessiva.

Art. 17 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, d'uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza, a quella recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorato del 20%.
4. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non esentando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata direttamente alla competente Tesoreria Comunale, senza la compilazione del modulo di cui al precedente comma.
7. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
8. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera di smaltimento, le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.

9. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
- occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
 - occupazioni per il commercio in forma itinerante con sosta non superiore a 60 minuti;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali;
 - occupazioni effettuate per traslochi;
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sociali, assistenziali, culturali e sportive di durata non superiore alle 24 ore e che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
10. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 18 – Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio deve essere denunciata ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati presentati.
3. Nella denuncia devono essere indicati i locali e le aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
4. La denuncia deve contenere:
 - l'indicazione del codice fiscale
 - cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - la provenienza;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta o agevolata o dell'eventuale esenzione.
6. L'Ufficio Tributi del Comune rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 19 – Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'Ufficio Tributi comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 20 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Tributi del Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

Art. 21 – Rimborsi e sgravi

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati, salvo le ipotesi di cessazione disciplinate dal precedente art. 19, mediante la riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

Art. 22 – Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da Lire 50.000 (cinquantamila) a Lire 100.000 (centomila), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge n. 689/1981.

Art. 23 – Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 secondo le procedure previste dalla Legge.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento tutte le eventuali, future disposizioni legislative in materia di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di rifiuti speciali assimilati.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, dopo aver esperito il controllo positivo di legittimità di cui all'art. 46 della Legge 142/1990, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie, con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 63 - commi 2, 3 e 4 - 64 - comma 2, secondo periodo - e art. 66 - commi 1 e 2 - del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1° Gennaio 1997.



A L L E G A T O

Le tariffe annuali saranno deliberate con i criteri di cui all'articolo 65, c. 2 del Decreto. A tal fine la classificazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento viene accompagnata da una tabella dei coefficienti di produttività quantitativa dei rifiuti di cui appresso, rinunciandosi a ogni definizione di coefficienti qualitativi.

I coefficienti saranno moltiplicati annualmente per il costo medio di smaltimento a metro quadrato di superficie imponibile (diminuito della quota accollata al Comune) al fine di ricavare le tariffe applicabili a ciascuna categoria di immobili.

T A B E L L A

A - coefficiente	1
B - coefficiente	1,37
C - coefficiente	1,37
D - coefficiente	0,40
E - coefficiente	1
F - coefficiente	1,37
G - coefficiente	1,37